



**COMUNE DI RIVERGARO
PROVINCIA DI PIACENZA**

COPIA

Deliberazione n. 36

del 31-07-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di Prima CONVOCAZIONE – in VIDEOCONFERENZA

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020
----------------	---

L'anno **duemilaventi**, addi **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18:00**, previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati per oggi, in videoconferenza, i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
ALBASI ANDREA	SINDACO	Presente	
MARTINI PIETRO	ASSESSORE	Presente	
POGGI CORINNA	CONSIGLIERE	Assente	
MONGILARDI ANDREA	ASSESSORE	Assente	
ZECCA ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente	
GATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente	
SCAGNELLI GABRIELE	CONSIGLIERE	Presente	
BUSCHI PAOLA	CONSIGLIERE	Presente	
RANCATI MONICA	ASSESSORE	Presente	
MALOBERTI GIAMPAOLO	CONSIGLIERE	Presente	
MASCHI MICHELE	CONSIGLIERE	Presente	
ZANGRANDI IVANO	CONSIGLIERE	Presente	
ROMANINI MARINA	CONSIGLIERE	Presente	
	Totale	Presenti 11	Assenti 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Elena Mezzadri la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza il sig. **dott. ANDREA ALBASI** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Rientrano in videoconferenza i Consiglieri Maloberti, Romanini, Maschi e Zangrandi: il numero dei Consiglieri presenti sale a 11.

Il Sindaco introduce l'argomento posto all'ordine del giorno del presente Consiglio e fa intervenire l'Assessore Rancati che espone l'argomento.

Intervengono i Signori:

Maschi: rileva che è presente un errore nelle premesse dell'atto in oggetto, in quanto viene citata la delibera di assestamento di bilancio che è posta all'ordine del giorno dopo il presente argomento. Inoltre specifica di voler votare il dispositivo della delibera punto per punto in quanto è favorevole ad alcuni e contrario ad altri.

Segretario Comunale: specifica che il dispositivo deve essere votato nella sua interezza.

Romanini: rileva come la documentazione relativa al presente argomento sia pervenuta con poco anticipo rispetto alla data della seduta.

Zangrandi: ritiene che siano stati inseriti nel dispositivo due punti tra loro incompatibili pertanto anticipa il proprio voto contrario.

Rancati: specifica che i due punti dovevano essere associati per motivi contabili, in quanto non era possibile calcolare le agevolazioni se prima l'Ente non avesse approvato le tariffe per il 2020.

Maschi: sottolinea che il testo della deliberazione poteva essere costruito in un modo diverso.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- con diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche.

Visto che:

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 107, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, il quale fissava al 30 giugno 2020 il termine di approvazione delle tariffe della Tari corrispettiva, e l'art. 1, comma 683-bis, della legge n. 147 del 2013, il quale fissava al 30 aprile 2020 il termine di approvazione dei

regolamenti Tari, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui ai punti seguenti;

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*»;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;
- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che «*il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*»;
- l'art. 107, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, ha disposto che «*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;

Considerato che:

- l'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera n. 158 del 2020 ha previsto una serie di riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, rinviando, tuttavia, ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

- la delibera ARERA n. 158 del 2020 individua all'art. 1 le riduzioni obbligatorie, che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche e sono così articolate:
 - il punto 1.2 della delibera 158 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A alla delibera n.158 -, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per queste è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa mediante la riduzione dei coefficienti di produzione Kd di cui alle tabelle allegate al dpr n. 158 del 1999;
 - il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) della delibera n. 158 - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della delibera dell'Autorità non erano state ancora oggetto riapertura; per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd;
 - il punto 1.4 della delibera n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) della delibera - che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; per questi la delibera attribuisce all'Ente territorialmente competente il compito dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile;
- l'art. 2 della delibera n. 158 del 2020 si occupa, invece, delle agevolazioni tariffarie per le altre utenze non domestiche non soggette a sospensione obbligatoria per emergenza COVID-19; in particolare il punto 2.1 prevede che per le utenze non domestiche - riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'Allegato A) della delibera - ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività; per tali attività è riconosciuta una riduzione, solo *«in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19»*;
- Gli articoli 3 e 4 della delibera n. 158 del 2020, disciplinano l'ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate; in particolare, l'Autorità dà la possibilità di anticipare l'applicazione del bonus sociale che l'art. 57-bis del D.L. n. 124 del 2019, ha introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto

per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato, peraltro prevedendo che al bonus sociale rifiuti acceda chi è in possesso delle condizioni richieste per il riconoscimento dei bonus sociali relativi agli altri settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità.

Visto che il Servizio Tributi del Comune di Rivergaro in collaborazione con IREN AMBIENTE spa ha provveduto a stimare il costo delle riduzioni obbligatorie previste da ARERA, e ha definito:

- per quanto riguarda le utenze non domestiche costrette alla chiusura e con codice Ateco incluso negli allegati alla delibera n. 158 del 2020, per tre mesi di chiusura:
 - un costo di euro 50.000,00 per la riduzione della parte variabile;
 - un numero di utenze soggette a sospensione pari a 250 circa;
- per quanto riguarda le utenze domestiche in situazione di disagio economico, tenendo conto degli utenti che già accedono all'analogo bonus sociale per l'idrico, un costo di complessivi euro 10.000,00.

Ritenuto di dover prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, al fine di dare un più consistente contributo alla salvaguardia del tessuto economico del territorio comunale;

Considerato che:

- il riconoscimento della riduzione del 50% della tariffa variabile, corrispondente ad una riduzione di sei mesi rappresenta una riduzione superiore alla riduzione minima obbligatoria prevista da ARERA;
- la decisione di prevedere riduzioni aggiuntive rispetto a quelle decise da ARERA, trova una sua legittimazione nell'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013;
- la conferma delle tariffe 2019, così come previsto dall'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, presuppone necessariamente che il costo delle riduzioni sia finanziato dal bilancio comunale, sia per quanto attiene a quello minimo obbligatorio previsto dalla delibera ARERA sia per quanto riguarda l'ulteriore riduzione decisa dal Comune, per quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 sopra richiamato;
- con deliberazione di assestamento generale del bilancio per il triennio 2020/2022, che verrà assunta dal Consiglio Comunale in data odierna, si provvederà a finanziare integralmente le riduzioni, attraverso il ricorso alle risorse derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;
- la determinazione n. 2 di ARERA prevede di vincolare alla gestione Tari le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione e le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- in caso di morosità pregressa, l'agevolazione non dovrà essere applicata, ovvero la stessa sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora;

Ritenuto:

- ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 febbraio 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
- di prevedere la riduzione del 50% della tariffa variabile, per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 100.000,00;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, pari al 50% della parte variabile della tariffa, per un costo stimato pari ad euro 10.000,00;
- di dare atto che il costo delle riduzioni di cui sopra è già stato finanziato con deliberazione di assestamento generale del bilancio per il triennio 2020/2022, assunta dal Consiglio Comunale in data odierna, attraverso il ricorso alle risorse derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;

Viste le seguenti delibere della Giunta Comunale:

- n. 42 del 17 aprile 2020, ad oggetto "Differimento al 30 giugno 2020 della scadenza del versamento della prima rata tari anno 2020";
- n. 50 del 15 maggio 2020, ad oggetto "Versamento della prima rata tari anno 2020 – utenze non domestiche – ulteriore differimento al 31 luglio della scadenza";
- n. 63 del 19 giugno 2020, ad oggetto "Tari anno 2020 – utenze non domestiche: ulteriore differimento al 30/9/2020 della scadenza della prima rata – tutte le utenze: differimento al 30/11/2020 della scadenza della seconda rata";

Constatato che:

- la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 17 aprile 2020, sopra ricordata, è stata confermata dal Consiglio Comunale con delibera n. 6 del 4 maggio 2020;
- le delibere della Giunta Comunale n. 50 e 63 sopra ricordate, sono state confermate dal Consiglio Comunale con delibera in data odierna;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del D. LGS. 18.8.2000 n. 267:

- parere favorevole di regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale;

VISTO il D. L.gs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 42;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti N. 11
- Astenuti N. 1 Maschi
- Votanti N. 10
- Voti favorevoli N. 7
- Voti contrari N. 3 Maloberti, Zangrandi, Romanini

proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. ai sensi dell'art. 107, comma 5, del dl n. 18 del 2020, di confermare per l'anno 2020 le tariffe approvate per l'anno 2019 con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27 febbraio 2019, dando atto che il PEF 2020 sarà approvato entro il 31 dicembre 2020, così come previsto dall'art. 107 citato;
2. di prevedere, per il solo anno 2020, la riduzione del 50% della tariffa variabile, per le utenze non domestiche con codice Ateco incluso nelle tabelle allegate alla delibera ARERA n. 158 del 2020, il cui costo è stimato in complessivi euro 100.000,00;
3. di prevedere, ai sensi dell'art. 3, della delibera n. 158 del 2020 di ARERA, un'agevolazione tariffaria per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato, pari al 50% della parte variabile della tariffa, per un costo stimato pari ad euro 10.000,00;
4. di dare atto che il costo delle riduzioni di cui sopra è già stato finanziato con deliberazione di assestamento generale del bilancio per il triennio 2020/2022, assunta dal Consiglio Comunale in data odierna, attraverso il ricorso alle risorse derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020;
5. di dare atto che, in caso di morosità pregressa, l'agevolazione non sarà applicata, ovvero la stessa sarà trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA l'immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di procedere celermente alla fase di esecuzione del presente provvedimento;

RITENUTO di procedere alla dichiarazione di immediata eseguibilità in parola;

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.LGS. 18.8.2000 n. 267:

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

- Presenti N. 11
- Astenuti N. 1 Maschi
- Votanti N. 10

- Voti favorevoli N. 7
- Voti contrari N. 3 Maloberti, Zangrandi, Romanini

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI RIVERGARO
Provincia di Piacenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 31-07-2020

OGGETTO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI PER L'ANNO 2020
----------------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Rivergaro, 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n. 267

PARERE Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**.

Rivergaro, 17-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to dott. Achille Menzani)

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
(F.to dott. ANDREA ALBASI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D. Lgs 18.8.2000, n. 267)

La suesesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi per giorni 15 consecutivi ai sensi di legge.

Rivergaro lì 31-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- **che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 31-07-2020** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- **che la presente deliberazione è stata pubblicata** all'albo pretorio on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c.1. del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **31-08-2020** al **15-09-2020**.

Rivergaro lì 31-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to dott.ssa Elena Mezzadri)

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Rivergaro lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)